
Regolamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani nel Comune di Santa Luce (PI)

Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del (esecutivo dal)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
ARTICOLO 2. PRINCIPI GENERALI	5
ARTICOLO 3. DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	8
TITOLO II – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	10
ARTICOLO 5. PRINCIPI GENERALI	10
ARTICOLO 6. AZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI IN EVENTI PUBBLICI.....	11
ARTICOLO 7. AZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.....	11
ARTICOLO 8. ULTERIORI AZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI.....	12
TITOLO III – SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI.....	13
ARTICOLO 9. AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA.....	13
ARTICOLO 10. CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA.....	13
ARTICOLO 11. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E UTILIZZO DEI CONTENITORI	13
ARTICOLO 12. OPERAZIONI DI RACCOLTA	14
ARTICOLO 13. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE.....	15
ARTICOLO 14. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE A CHIAMATA.....	18
ARTICOLO 15. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA STRADALI, ANCHE DI PROSSIMITÀ.....	19
ARTICOLO 16. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A MEZZO DI ISOLE ECOLOGICHE MOBILI 20	20
ARTICOLO 17. COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO E DEL RIFIUTO VEGETALE.....	21
ARTICOLO 18. CESTINI PORTA RIFIUTI	22
ARTICOLO 19. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA	23
ARTICOLO 20. ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	23
ARTICOLO 21. TRASPORTO.....	23
ARTICOLO 22. PESATA DEI RIFIUTI URBANI	24
ARTICOLO 23. DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	24
ARTICOLO 24. AUTONOMO AVVIO A RECUPERO/RICICLO DEI RIFIUTI DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	24
ARTICOLO 25. ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO, ONLUS E SIMILARI.....	25
ARTICOLO 26. RACCOLTE SPERIMENTALI	26
TITOLO IV – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO.....	27
ARTICOLO 27. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	27
ARTICOLO 28. DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	28
ARTICOLO 29. DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO.....	28
ARTICOLO 30. OBBLIGHI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO.....	28
ARTICOLO 31. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	29
ARTICOLO 32. VOLANTINAGGIO.....	29
ARTICOLO 33. RIFIUTI E PULIZIA DEI MERCATI	29
ARTICOLO 34. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	30
ARTICOLO 35. CONFERIMENTI E RACCOLTA DEIEZIONI ANIMALI DOMESTICI E CARCASSE ANIMALI	30
ARTICOLO 36. AREE OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	31

ARTICOLO 37.	PULIZIA AREE PRIVATE	31
ARTICOLO 38.	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO.....	32
TITOLO V – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI		33
ARTICOLO 39.	RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE	33
ARTICOLO 40.	RIFIUTI CIMITERIALI	33
ARTICOLO 41.	RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DA PICCOLI LAVORI DOMESTICI	34
ARTICOLO 42.	GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	35
ARTICOLO 43.	RIFIUTI SPECIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.....	35
ARTICOLO 44.	SIRINGHE	35
ARTICOLO 45.	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	35
TITOLO VI – DIRITTI DELL’UTENZA ALL’INFORMAZIONE.....		37
ARTICOLO 46.	FINALITÀ DELL’INFORMAZIONE ALL’UTENZA	37
ARTICOLO 47.	INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA	37
TITOLO VII – ACCERTAMENTI E SANZIONI.....		38
ARTICOLO 48.	VIGILANZA, CONTROLLI E AGENTI ACCERTATORI/ISPETTORI AMBIENTALI.....	38
ARTICOLO 49.	VIDEOSORVEGLIANZA.....	39
ARTICOLO 50.	REGIME SANZIONATORIO.....	39
ARTICOLO 51.	SANZIONI	40
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI		45
ARTICOLO 52.	OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI	45
ARTICOLO 53.	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	45
ARTICOLO 54.	DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI, AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI	45
ARTICOLO 55.	DANNI E RISARCIMENTI	46
ARTICOLO 56.	MODIFICHE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO	46
ARTICOLO 57.	ENTRATA IN VIGORE.....	46
ALLEGATO A – GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO		47

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., basandosi sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato dal Consiglio Regionale in via definitiva il 18.11.2014 con propria deliberazione n.94, sul Piano Straordinario dell'Atto Toscana Costa approvato con Delibera d'Assemblea di ATO n. 11 del 6.7.2015, sul Contratto di Servizio tra ATO e RetiAmbiente spa sottoscritto in data 17.11.2020 (rep. 60534), sul Disciplinare Tecnico del Servizio (allegato n. 1 al suddetto Contratto), sul Regolamento tipo d'Ambito approvato con Delibera di Assemblea di ATO n.5 del 31/01/2022, al fine di stabilire:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) alcune forme di prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - h) i diritti dell'utenza all'informazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città;
 - i) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
2. Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti urbani (servizi di igiene ambientale) e sono valide sull'intero territorio comunale.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani o delle altre modalità di riscossione dei costi relativi al servizio erogato, come determinati con il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto in conformità alla regolazione di settore (ARERA).

Articolo 2. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. L'utente è tenuto sia all'osservanza delle norme vigenti e delle presenti disposizioni regolamentari, sia alla contribuzione finanziaria mediante l'apposito sistema di tariffazione stabilito, nonché a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.
4. La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti ed ogni deturpazione del decoro urbano;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti.
5. L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.
6. ATO, il Comune e il Gestore del servizio promuovono ed incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione, attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni elencate nell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni:
 - a) ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - b) ATO: Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa istituita dalla L.R n. 69/2011 che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito, nonché di controllo e monitoraggio;

- c) Carta della Qualità dei Servizi: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- d) Cestini portarifiuti (o cestini getta carta): contenitori collocati in aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite;
- e) Compostaggio domestico (o autocompostaggio): compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) Contratto di Servizio: contratto che regola l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, stipulato tra ATO e il Gestore;
- g) Disciplinare Tecnico: allegato al Contratto di Servizio tra ATO e il Gestore, che determina e disciplina le modalità di svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e le opere e gli impianti da realizzare, con l'indicazione delle specifiche tecniche prestazionali, del perimetro di affidamento, degli obblighi di comunicazione e penali e delle procedure e strumenti di verifica e controllo delle attività gestionali;
- h) Family bag: contenitori da asporto per il cibo eventualmente non consumato a seguito dell'effettuazione di pasti al di fuori dell'ambito domestico, fornito dal ristoratore al cliente;
- i) Gestore (o Gestore del servizio): indica la Società RetiAmbiente S.p.A., operatore economico a cui ATO ha affidato in house il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che effettua il servizio sul territorio comunale mediante la Società Operativa Locale, nel caso specifico mediante la Soc. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- j) Grandi utenze: utenze non domestiche che, per le specifiche loro caratteristiche in relazione alle quantità e tipologie di rifiuti prodotti, necessitano di servizi di raccolta caratterizzati dall'utilizzo di contenitori, da frequenze del servizio o da altri parametri organizzativi del servizio che si collocano al di fuori dei normali standard di riferimento per il servizio base;
- k) Ispettore ambientale (o agente accertatore): soggetto qualificato per svolgere attività di vigilanza, controllo e accertamento in relazione a violazioni di norme nazionali, regolamenti comunali e ordinanze sindacali attinenti la materia ambientale; svolge anche attività di informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti e attività di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- l) Isola ecologica mobile: mezzo o attrezzatura, presidiata o anche non se di tipo automatizzato, che viene posizionata in aree individuate per alcune ore con cadenze precise e permette il conferimento di rifiuti riciclabili, ingombranti o pericolosi che non possono essere conferiti con il servizio di raccolta ordinario;
- m) Multimateriale leggero: rifiuti differenziati di imballaggio in plastica, metalli e materiali simili anche non di imballaggio consentiti dagli accordi con i consorzi di filiera, qualora raccolti congiuntamente nel medesimo contenitore;

- n) Piano Annuale delle Attività (PAAC): il piano, con carattere previsionale, redatto annualmente dal Gestore per definire puntualmente le modalità attuative del servizio nell'anno di riferimento nel rispetto di quanto previsto nella documentazione contrattuale dell'affidamento;
- o) Raccolta a chiamata: servizi di ritiro a domicilio del rifiuto su richiesta, sia nel caso che ciò avvenga attraverso l'attivazione di un servizio periodico per le sole utenze registrate in apposita lista, sia che ciò avvenga attraverso ritiri per appuntamento;
- p) Raccolta a chiamata "on demand": particolari raccolte a chiamata attivabili direttamente dal singolo utente (domestico e/o non domestico) al riempimento del singolo contenitore, tramite svariati strumenti di comunicazione (App, per smartphone o tablet, telefono, sito web, sms, ecc.);
- q) Raccolta di prossimità: servizio di raccolta con contenitori posizionati a bordo di strada al servizio di un gruppo ristretto di utenze, siti prevalentemente in ambiti caratterizzati da insediamenti di case sparse o nuclei minori e, ove necessario, ad accesso controllato;
- r) Raccolta domiciliare (o porta a porta): servizi di raccolta con esposizione di contenitori da parte di singole utenze o di utenze condominiali;
- s) Raccolta puntuale: servizi di raccolta aggiuntivi, attivati a richiesta dal Comune, diretti a singole grandi utenze, ricompresi all'interno dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, generalmente svolti con l'ausilio di scarrabili o presscontainer;
- t) Raccolta stradale: servizio di raccolta nel quale gli utenti conferiscono i rifiuti in cassonetti, bidoni o altri contenitori posizionati permanentemente su suolo pubblico o ad uso pubblico, prevista solamente per gli imballaggi in vetro conferiti esclusivamente da utenze domestiche;
- u) Rifiuto indifferenziato (o anche Rifiuto Indifferenziato Residuo – RUR): frazione del rifiuto indifferenziata restante dopo le raccolte differenziate delle altre frazioni oggetto di raccolte dedicate;
- v) Sistemi di vuoto a rendere: sistemi che prevedono che un contenitore (tipicamente bottiglie di vetro) una volta svuotato sia reso dall'utente al fornitore, per essere avviato al riutilizzo.

Articolo 4. Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; si precisa che i rifiuti della manutenzione del verde privato, se prodotti nell'ambito di un'attività manutentiva posta in essere da una impresa, non derivanti quindi da attività di manutenzione "fai da te" da parte di privati, sono rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa nel citato allegato L-quinquies del decreto;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; si precisa che i rifiuti derivanti da attività agricole connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile non originati da attività di produzione e lavorazione agricola, bensì da attività similari a quelle di cui all'allegato L-quinquies della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (ad esempio attività agrituristiche o di commercializzazione dei beni prodotti) e simili per natura e composizione ai rifiuti urbani rientrando nelle tipologie di cui all'allegato L-quater al suddetto decreto, sono da considerarsi rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

TITOLO II – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 5. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art.179, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
2. ATO, il Comune e il Gestore del servizio perseguono, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, l'incremento del recupero e riciclo dei materiali, il miglioramento dei servizi e del decoro della città, l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati, attraverso:
 - a) l'informazione ai cittadini per promuovere la cultura ambientale, anche attraverso accordi con le Associazioni dei cittadini, le Associazioni ambientaliste, di volontariato e i rappresentanti di categoria, realizzando progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti, adottando eventuali forme di agevolazione e premialità;
 - b) la prevenzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;
 - c) la promozione della lotta agli sprechi alimentari;
 - d) gli acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori. ATO e il Comune promuovono iniziative e progetti pilota volti ad incrementare gli obiettivi del GPP con particolare riferimento alle politiche finalizzate al "plastic free".
3. I cittadini adottano comportamenti sostenibili, orientati alla minimizzazione della propria produzione dei rifiuti urbani, operando anche scelte di prodotti sfusi, o imballati con possibilità di ricariche, che consentano di ridurre gli acquisti degli imballaggi primari.
4. I cittadini scelgono preferibilmente il consumo dell'acqua proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica, in sostituzione all'acquisto di acqua confezionata. In alternativa, ove questo non è possibile, prediligono l'acquisto di acqua con sistemi di vuoto a rendere (es. vetro).
5. Il compostaggio domestico, rappresenta in concreto una forma di prevenzione all'origine del rifiuto prodotto rispetto all'immissione dello stesso nel circuito di raccolta e gestione dei rifiuti urbani; il D.M. 26.5.2016 inserisce il contributo del compostaggio domestico nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Nell'Allegato A si regolamentano le pratiche del compostaggio domestico.

Articolo 6. Azioni per la riduzione della produzione di rifiuti in eventi pubblici

1. Le presenti disposizioni si applicano agli eventi pubblici, intesi quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, fieristico ed ogni altra manifestazione che si svolgano in spazi pubblici o privati aperti al pubblico, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani.
2. Nell'ambito dell'organizzazione degli eventi di cui al comma 1, il soggetto organizzatore deve:
 - a) organizzare l'evento minimizzando i rifiuti urbani da esso derivabili, come ulteriormente specificato nel seguito del presente articolo;
 - b) organizzare un'efficace ed efficiente raccolta differenziata, come specificato all'art.39 del presente Regolamento;
 - c) informare i partecipanti all'evento sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'evento e sulle modalità attivate per ridurre la produzione, riportandole ove possibile anche sul materiale informativo e promozionale della manifestazione.
3. La riduzione della produzione dei rifiuti deve essere perseguita attraverso:
 - a) utilizzo di stoviglierie e posaterie per la somministrazione di cibi e bevande, qualora prevista, in materiali durevoli, riutilizzabili e igienizzabili; nel caso di impossibilità a poter effettuare l'igienizzazione della stoviglieria e della posateria, la distribuzione di cibi e bevande deve avvenire utilizzando utensili in materiali compostabili;
 - b) installazione di postazioni per la distribuzione di acqua pubblica e bevande alla spina utilizzando bicchieri a rendere o in materiali compostabili;
 - c) utilizzo del vuoto a rendere per la distribuzione delle bevande, con inserimento della cauzione sul prezzo della bigliettazione, ove prevista;
 - d) minimizzazione degli imballaggi primari e secondari, preferendo l'acquisto di confezioni di grandi dimensioni, di un solo materiale;
 - e) organizzazione della redistribuzione delle eccedenze alimentari, in conformità alle leggi vigenti in materia, e/o fornitura di family bag (definite quali contenitori da asporto per il cibo eventualmente non consumato a seguito dell'effettuazione di pasti al di fuori dell'ambito domestico, fornito dal ristoratore al cliente); la clientela deve essere debitamente informata sulla possibilità e importanza di utilizzo delle stesse.
4. È fatto divieto di utilizzo di stoviglierie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso dell'evento.
5. Il soggetto organizzatore dell'evento pubblico, preventivamente ottenute le varie eventuali autorizzazioni comunali necessarie per lo svolgimento dell'evento e corrisposto il corrispettivo per il pagamento del servizio di raccolta rifiuti, dovrà trasmettere la ricevuta di detto pagamento all'Ufficio Ambiente fornendo un proprio recapito; l'Ufficio Ambiente attiverà il Gestore per l'esecuzione di un sopralluogo e l'attivazione del servizio.

Articolo 7. Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dai servizi di ristorazione scolastica

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Comune, il servizio di ristorazione scolastica

utilizza preferibilmente piatti di ceramica, fondi e piani, bicchieri di vetro infrangibile, posate di acciaio, oppure piatti, bicchieri e posate realizzati in altro materiale riutilizzabile.

2. Il lavaggio e l'igienizzazione delle stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate inox) e di ogni altro strumento utilizzato nella preparazione del confezionamento, nella distribuzione, nel consumo, nel trasporto e nella somministrazione dei pasti, deve essere effettuato attraverso l'utilizzo di lavastoviglie.
3. Qualora non vi fosse spazio sufficiente per l'installazione di adeguata lavastoviglie, oppure non fosse possibile garantire un'efficace organizzazione delle operazioni di igienizzazione e/o stoccaggio di piatti, bicchieri e posate, per le caratteristiche logistiche del centro refezionale, si potrà procedere, dopo comprovata dimostrazione di tali evenienze e previa autorizzazione del Comune, con l'impiego di piatti monouso e bicchieri monouso in materiali conferibili nella raccolta della carta o nella raccolta della frazione organica (materiali compostabili).
4. L'acqua per l'allestimento dei tavoli dei refettori deve essere approvvigionata utilizzando quella proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica (se del caso ulteriormente trattata, filtrata, purificata, ecc.) e deve essere somministrata tramite brocche riutilizzabili, resistenti all'usura e ai graffi, lavabili in lavastoviglie.
5. Le tovaglie e i tovaglioli utilizzati nell'allestimento dei tavoli dei refettori devono essere in carta, privi di materiali plastici, per poter essere conferiti nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida, ad eccezione delle tovaglie e dei bavaglino per i nidi che devono essere in cotone.

Articolo 8. Ulteriori azioni per la prevenzione della produzione di rifiuti

1. Comune e Gestore del servizio possono promuovere ulteriori azioni di prevenzione della produzione di rifiuti, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, finalizzate a:
 - a) riduzione del consumo di acqua in bottiglia, anche tramite la realizzazione di fontanelli pubblici di alta qualità;
 - b) riduzione dei rifiuti nel commercio;
 - c) riduzione della posta indesiderata;
 - d) riduzione dei consumi di carta negli uffici;
 - e) riduzione dei rifiuti nell'ambito dei mercati di distribuzione di ortaggi e frutta.

TITOLO III – SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

Articolo 9. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.
2. Si intendono serviti tutti gli edifici soggetti alla raccolta domiciliare che conferiscano i propri rifiuti mediante mastelli/sacchi, contenitori condominiali, postazioni di prossimità e postazioni stradali (campane), previste solamente per la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.
3. Restano validi gli standard individuati dal Contratto di Servizio e nel suo Disciplinare Tecnico, per ciascuna tipologia di raccolta.

Articolo 10. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti in accordo con il Gestore del servizio sulla base del Contratto di Servizio stipulato tra lo stesso Gestore e l'Autorità d'Ambito e in base alle indicazioni contenute nel Piano Annuale delle Attività.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nel Disciplinare Tecnico.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero, la tipologia e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.
7. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire solo nei contenitori ad essi assegnati.
8. Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il Gestore del servizio e il richiedente.

Articolo 11. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.
2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:
 - i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;

- i conferimenti presso i Centri di Raccolta di utilizzo sovracomunale sancito da specifiche convenzioni;
 - i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso i Centri di Raccolta comunali; tali conferimenti, sino a piena strutturazione del servizio, verranno organizzati in base alle possibilità ricettive dei Centri secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Gestore.
3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere impiegate nella pratica del compostaggio domestico e nelle quali è ammessa la collocazione per l'auto-trattamento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.
 4. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:
 - i rifiuti speciali;
 - sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferite, comunque nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, presso il Centro di Raccolta.
 5. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi e semitrasparenti (in modo da poter verificare la natura dei rifiuti conferiti), fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico.
 6. I rifiuti devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta.
 7. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.
 8. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi, semitrasparenti (in modo da poter verificare la natura dei rifiuti conferiti) e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, o in altri luoghi indicati dal Gestore del servizio stesso; e' fatto divieto conferire i rifiuti in sacchi non semitrasparenti.
 9. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste nel Disciplinare Tecnico.
 10. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 11. Le specifiche dei sacchi e dei contenitori utilizzabili per la raccolta dei rifiuti sono contenute nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 12. Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola dal lunedì al sabato (compresi) e la raccolta viene effettuata secondo il calendario e le modalità specifiche stabilite nel Piano Annuale delle Attività,

di concerto tra il Comune ed il Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 13.

2. Il Gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta, provvedendo di norma all'effettuazione delle raccolte il primo giorno antecedente o successivo non festivo.
3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Articolo 13. Modalità organizzative del servizio di raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti, esposte, mediante l'utilizzo di mastelli e contenitori carrellati, secondo le modalità e il calendario di raccolta e relative modifiche stabiliti dal Gestore di concerto con il Comune, prontamente pubblicizzati sui canali ufficiali del Gestore e del Comune.
2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei, in base alle previsioni della Carta della Qualità dei Servizi approvata da ATO.
3. Il Gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal Gestore del servizio in comodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà del Gestore stesso. È vietato utilizzare contenitori per il conferimento dei rifiuti diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite. Per le specifiche sui colori e la tipologia di contenitori da utilizzare si rimanda alle indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico del servizio.
6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
7. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al Gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento (se attribuibile al medesimo detentore). I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
8. La manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente (compreso il furto), per dolo o colpa grave, sono a carico del Gestore. In caso diverso, la manutenzione e la sostituzione sono effettuate previo risarcimento del danno arrecato da parte dell'utente.
9. Nel caso di furto il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

10. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per accordi o eventuali richieste specifiche del Comune al Gestore. Laddove il lavaggio dei contenitori sia di competenza del Gestore, lo stesso assicura il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
11. Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio sistemi R-fid, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su sacchi, contenitori o altro strumento di raccolta), l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del Gestore del servizio e/o di ATO e del Comune.
12. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.
13. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio.
14. E' obbligo dell'utenza non condominiale o dei condomini, in solido fra loro, provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, al piano strada, sulla pubblica via o strada ad uso pubblico o anche privata ma soggetta a uso pubblico, comunque in adiacenza, di norma, al limite del confine di proprietà dell'utente. Con il termine "adiacenza" si intende la posizione più prossima possibile al confine di proprietà. E' obbligo dell'utenza riporre i contenitori all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
15. In casi particolari e per motivate esigenze, il Gestore accede alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.
16. Nel caso di accesso in aree private (strade, corti, ecc...), di accesso a proprietà plurime non costituite in condominio, il Gestore, previa verifica dell'accessibilità e valutazione tecnica ed esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto da proprietari, accede con i propri operatori e mezzi per svuotare i contenitori e riporli nella postazione originaria.
17. Nel caso specifico dei condomini, il Gestore può accedere (anche attraverso sistemi di apertura universale) con i propri operatori e/o mezzi nelle aree private per prelevare, eventualmente trascinare su suolo pubblico e svuotare il contenitore e riporlo nella postazione originaria, solo nel caso sussistano le condizioni di accesso (assenza di barriere architettoniche, spazi limitati ecc.), preventivamente verificate, e esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto dall'Amministratore/Assemblea di Condominio.
18. I contenitori esposti a cura degli utenti devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.
19. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi. Salvo diversa indicazione del Gestore, il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo, ma all'interno dei contenitori o sacchi previsti oppure opportunamente rilegato.
20. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti, nei contenitori per la raccolta, rifiuti pressati meccanicamente o con modalità tali da impedire il completo svuotamento dei contenitori o che superino in peso il 75% della portata massima dei contenitori. In tali casi non sarà garantito il regolare o completo svuotamento dei contenitori.
21. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.

22. Durante le operazioni di svuotamento dei contenitori o presa, è compito del Gestore verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti, attivando una adeguata modalità di segnalazione all'utente dell'errore compiuto ovvero della non conformità del rifiuto esposto (ad esempio tramite apposizione di specifico adesivo)
23. Al fine di facilitare la localizzazione, il corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza ed il ritiro dei rifiuti da parte del Gestore, è possibile individuare ed allestire a cura e manutenzione da parte del condominio ed in conformità ai regolamenti edilizi comunali, punti di raccolta dei contenitori aventi elementi di delimitazione e schermatura in materiale idoneo (preferibilmente riciclato) a garantire un adeguato profilo di decoro, di sicurezza e di inserimento nel contesto urbano.
Raccolta di prossimità
24. E' ammesso, previo accordo tra Comune e Gestore, il posizionamento permanente di contenitori adibiti alla raccolta di prossimità su aree pubbliche (bordo strada, piazze, ecc...), ad esclusivo utilizzo di utenze identificate, ubicate in condizioni disagiate sotto il profilo urbanistico, isolate nel territorio rurale o raggiungibili solamente con strade poderali o private.
25. Per singole identificate utenze, con accertata impossibilità di posizionamento dei propri contenitori all'interno di aree di proprietà, è ammesso il posizionamento permanente degli suddetti su aree pubbliche (bordo strada, piazze, ecc...), nel rispetto del codice della strada e secondo quanto previsto da altri regolamenti comunali (*"Regolamento di polizia urbana"*, *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale denominato Canone Unico Patrimoniale"*), al fine di non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi; i rifiuti devono essere necessariamente contenuti all'interno dei contenitori e la pulizia e il decoro dell'area della postazione deve essere garantita dall'utenza che ha in comodato d'uso i suddetti contenitori.
26. Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere dotati di indicazione riportante i numeri civici delle utenze di riferimento, di adesivo riportante la dicitura "autorizzato su strada", di serratura apribile fornita dal Gestore del servizio e/o, a discrezione del Gestore, di predisposizione per l'applicazione, da parte dei condomini, di lucchetti per impedire il conferimento di terzi. In ogni caso spetta al Gestore di concerto con il Comune decidere se questa soluzione possa essere applicata.
27. I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali, saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal Gestore del servizio, che terranno conto delle dimensioni dei contenitori stessi: ritirati a cura del Gestore del servizio presso l'utenza, oppure riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio.
28. Per singole specifiche utenze, in genere da intendersi come grandi utenze, il servizio (denominato di "raccolta puntuale" e disciplinato al § III.5 del "Disciplinare tecnico del Servizio") può essere effettuato con cassoni scarrabili o presscontainer. Tale servizio viene attivato su richiesta di singole grandi utenze (ad esempio: supermercati, magazzini, ecc...), ricomprese all'interno dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, effettuata al Comune e/o Gestore; i costi dell'eventuale noleggio di scarrabili o di presscontainer dovranno essere corrisposti dall'utenza nell'ambito della tributo della TARI. La raccolta è effettuata limitatamente alle frazioni dei rifiuti urbani provenienti da aree non produttive (in caso contrario, tali attività non sono ricomprese nel perimetro di affidamento).

Articolo 14. Modalità organizzative del servizio di raccolta domiciliare a chiamata

1. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti è effettuata, laddove attivata, nella forma di servizi a chiamata, essendo così definiti i servizi di ritiro a domicilio del rifiuto su richiesta, sia nel caso che ciò avvenga attraverso l'attivazione di un servizio periodico per le sole utenze registrate in apposita lista, per rifiuti di prodotti sanitari assorbenti, raccolte dedicate per utenze non domestiche), sia che ciò avvenga attraverso ritiri per appuntamento (per rifiuti verdi, ingombranti e beni durevoli, inclusi RAEE).
2. I rifiuti ingombranti e RAEE conferiti al servizio di ritiro su chiamata devono essere collocati nel luogo di ritiro secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, rispondenti a quanto specificato al comma 3 dell'art. 13 per le raccolte domiciliari in genere, e secondo gli orari e nei giorni all'uopo prescritti. Il servizio prevede il ritiro di massimo 2 pezzi (inteso il "pezzo" come il prodotto completo, indipendentemente dal fatto che sia conferito smontato) per un peso complessivo non superiore a 100 kg, per ogni singola chiamata, in coerenza con quanto previsto del Disciplinare Tecnico del servizio; tali limiti quantitativi sono da intendersi comunque oggetto di riallineamento automatico all'eventuale modificarsi delle specifiche di cui al Disciplinare Tecnico del servizio. Ogni utente avrà diritto ad un massimo di 3 interventi/anno, intervallati l'uno dall'altro di almeno 30 giorni.
3. Gli sfalci, le ramaglie e le potature derivanti da attività di manutenzione "fai da te" effettuata direttamente dal privato (v. art.4, comma 2, lettera e) conferiti al servizio di ritiro su chiamata devono essere collocati nel luogo di ritiro secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, rispondenti a quanto specificato al comma 3 dell'art. 13 per le raccolte domiciliari in genere, e secondo gli orari e nei giorni all'uopo prescritti. In caso di raccolta di materiale sfuso, Il servizio prevede un ritiro per ciascuna utenza quantificabile a un massimo di 9 colli dal peso massimo di 10 kg cadauno – massimo 100 kg), in coerenza con quanto previsto del Disciplinare Tecnico del servizio; tali limiti quantitativi sono da intendersi comunque oggetto di riallineamento automatico all'eventuale modificarsi delle specifiche di cui al Disciplinare Tecnico del servizio. Ogni ritiro per singolo utente dovrà essere intervallato da almeno 30 giorni.
4. L'utente è tenuto a disporre i rifiuti in modo ordinato (ad esempio, secondo le istruzioni al riguardo definite dal Gestore, indicando con uno specifico cartello/targa apposto sul rifiuto, il nome del Gestore, il numero di prenotazione e la data prevista per il ritiro), occupando il minimo spazio possibile, in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli; in particolare, è vietato collocare rifiuti ingombranti, sfalci/potature e RAEE in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico. L'esposizione su area pubblica deve essere effettuata non prima delle 24 ore precedenti il ritiro.
5. In determinati contesti, a discrezione del Gestore ed in accordo con ATO e il Comune, possono inoltre essere previste particolari raccolte a chiamata cosiddette "on demand", attivabili direttamente dal singolo utente (domestico e/o non domestico) al riempimento del singolo contenitore, tramite svariati strumenti di comunicazione (App, per smartphone o tablet, telefono, sito web, sms, etc.) per il rifiuto urbano residuo e/o altre frazioni merceologiche, qualora venga riscontrato un efficientamento e un'ottimizzazione complessiva del servizio (ad esempio: per contesti di case sparse, agriturismi, per raccolte presso utenze non domestiche, ecc.).

Articolo 15. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali, anche di prossimità

1. Il servizio di raccolta di prossimità stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali determinate utenze provvedono a conferire le diverse frazioni di rifiuti. Rientrano nell'ambito del concetto di raccolta stradale, così come richiamata nel presente Regolamento:
 - la *raccolta stradale effettuata con campane per la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro*, come definita all'art. 3 comma 2 lett. t del presente Regolamento;
 - la *raccolta di prossimità*, come definita all'art. 3 comma 2 lett. q del presente Regolamento.
2. La raccolta stradale con postazioni ad accesso controllato per specifiche tipologie di rifiuti urbani (pannoloni, ecc...), può essere prevista come modalità integrativa/sostitutiva alla raccolta domiciliare anche ai servizi.
3. La raccolta di prossimità può essere anche condotta come modalità integrativa in aree ad elevata dispersione dei Comuni serviti principalmente da raccolta domiciliare o da raccolta stradale con postazioni integrate. Tale modalità di raccolta può eccezionalmente essere prevista anche in aree ove, per ragioni logistiche o di tipologia di edifici, non siano praticabili raccolte domiciliari ad esposizione.
4. I contenitori su strada o sul suolo pubblico in genere devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada, devono essere rispettosi del decoro urbano e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.
5. Il numero dei contenitori installati deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
6. Per i servizi stradali e di prossimità, sono in ogni caso, per le utenze domestiche, escluse configurazioni di servizio che prevedano una disponibilità di punti di conferimento per ciascuna delle frazioni riciclabili inferiori a quelli del rifiuto indifferenziato (con la sola eccezione della possibilità di esentare dalla raccolta della frazione organica aree rurali con ampio ricorso ad autocompostaggio e di specifiche previsioni per centri abitati e case sparse montane).
7. I contenitori sono soggetti a svuotamento periodico e a periodico lavaggio e/o sanificazione nei casi ritenuti necessari, essendo tale attività posta in capo al Gestore per quanto specificato nel Contratto di Servizio; il Gestore stesso assicura nel caso il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
8. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
9. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.
10. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
11. Al fine di tutelare gli utenti portatori di handicap, i contenitori dovranno essere accessibili e posizionati in modo tale da non intralciare i percorsi per i non vedenti.
12. L'area interessata dai contenitori deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi; a cura del Gestore devono essere installate, quando necessario, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione dei contenitori.
13. Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori da parte del Gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a fianco dei

contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.

14. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre ch  le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza minima (indicativamente inferiore a 3 metri) in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attivit  commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
15. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
16. Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale e tale contenitore sia pieno, l'utente   tenuto a cercarne un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilit .
17.   vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonch  affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal Gestore del servizio.
18. Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio tramite App per dispositivi mobili o tessere per l'apertura dei contenitori, cio  tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su sacchi, contenitori o altro strumento di raccolta), l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del Gestore del servizio e/o di ATO e del Comune.
19. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento   tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.
20. Modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori possono essere richieste dal Comune al Gestore del servizio, che provvede all'accoglimento o al diniego motivato della stessa, secondo le modalit  previste dalla Carta della Qualit  dei Servizi.
21. Il Gestore provvede al prelievo di eventuali rifiuti depositati in prossimit  dei contenitori. Laddove tali operazioni non possano essere eseguite contestualmente allo svuotamento dei contenitori, il Gestore provvede a pianificare interventi aggiuntivi di pulizia nell'intorno delle postazioni dei contenitori.
22. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilit  e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.

Articolo 16. Modalit  organizzative del servizio di raccolta a mezzo di isole ecologiche mobili

1. Il servizio di raccolta a mezzo di isole ecologiche mobili, laddove attivato, consiste in un mezzo o attrezzatura, presidiata o anche non se di tipo automatizzato, che viene posizionata in aree individuate per alcune ore con cadenze precise e permette il conferimento di rifiuti riciclabili, ingombranti o pericolosi che non possono essere conferiti con il servizio di raccolta ordinario.
2. Presso l'isola ecologica mobile, anche con l'aiuto di uno o pi  operatori, l'utente pu  conferire correttamente diverse tipologie di rifiuto senza dover raggiungere il Centro di Raccolta Comunale.
3. I rifiuti oggetto di raccolta tramite isola ecologica mobile sono indicativamente i seguenti:
 - Rifiuto indifferenziato residuo – RUR
 - Frazione organica – Forsu
 - Carta

- Imballaggi in vetro, plastica e metallici
 - Abiti (tessili) usati
 - Pile e batterie
 - Farmaci scaduti
 - RAEE
 - Oli alimentari
 - Contenitori etichettati T e/o F
 - Toner
 - Prodotti sanitari assorbenti (pannolini, prodotti per incontinenza)
4. Il Gestore assicura l'informazione agli utenti in merito alle modalità organizzative di dettaglio del servizio, così come concordate con il Comune (calendario di servizio, postazioni di stazionamento, rifiuti conferibili e limiti quantitativi al conferimento).
 5. L'operatore addetto al servizio può provvedere, ove ritenuto opportuno, all'identificazione del conferente. In caso di isole ecologiche mobili automatizzate, il conferimento avviene previo riconoscimento dell'utente conferente tramite tessera ed è riservato agli iscritti al ruolo della TARI.

Articolo 17. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

1. ATO, il Comune ed il Gestore favoriscono il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate e ulteriormente dettagliate nell'Allegato B al presente Regolamento.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
3. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
4. Il Comune di concerto con il Gestore può prevedere l'attivazione di iniziative sperimentali per l'attuazione della pratica del compostaggio domestico anche in condomini o in singole unità abitative.
5. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, biocomposter e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare, tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
6. Non sono considerate pratiche di compostaggio domestico le metodologie che prevedono lo spargimento diretto nel terreno del rifiuto organico o l'utilizzo del rifiuto organico come alimento per animali.
7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
8. Nel caso in cui l'utente rifiuti il contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare scegliendo di praticare il compostaggio domestico o nel caso siano previsti benefici tariffari legati a tale pratica, la

richiesta della riduzione tariffaria dovrà prevedere il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato.

9. Il controllo da parte del Gestore del servizio sulla corretta attuazione della pratica del compostaggio domestico prevede quanto segue:
 - contatto con gli utenti selezionati assegnatari dei biocomposter e fissazione appuntamento;
 - visita di controllo del corretto utilizzo del biocomposter e/o della concimaia da parte di personale tecnico in grado di eseguire tale valutazione, con sottoscrizione di specifica modulistica tramite apposizione della firma da parte degli utilizzatori oggetto di visita; le visite di controllo dovranno essere annualmente in numero tale da garantire il conseguimento della percentuale di controlli positivi con apposizione della firma dell'utente superiore a quanto stabilito nella normativa regionale vigente (25% delle compostiere censite);
 - predisposizione della banca dati dei controlli effettuati;
 - trasmissione al Comune delle schede compilate relative ai controlli effettuati entro il 31 dicembre e consegna della banca dati globale delle utenze al termine del servizio.

Articolo 18. Cestini porta rifiuti

1. I cestini portarifiuti per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico, possono essere installati dal Comune o, previa richiesta del Comune, dal Gestore del servizio, secondo quanto definito nell'ambito del contratto di affidamento del servizio (servizio definito "aggiuntivo a richiesta" dal "Disciplinare tecnico del Servizio"); il Gestore provvede al loro periodico svuotamento e pulizia.
2. La gestione e manutenzione degli stessi è a carico del Gestore del servizio, che provvede alla loro riparazione o sostituzione in caso di danneggiamento.
3. La tipologia dei contenitori portarifiuti deve essere approvata dal Comune; su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
4. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.
5. I contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e di sicurezza, garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e essere dotati generalmente di posacenere.
6. Al fine di tutelare gli utenti portatori di handicap, i cestini dovranno essere accessibili e posizionati in modo tale da non intralciare i percorsi per i non vedenti.
7. Al fine di migliorare il decoro e la pulizia, il Comune e ATO, in accordo con il Gestore, potranno prevedere tipologie di contenitori, anche a carattere sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei rifiuti.
8. È vietato:
 - utilizzare i contenitori per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche;
 - danneggiare, ribaltare o rimuovere i contenitori;
 - eseguirvi scritte o affigervi materiali di qualsiasi natura;

- abbandonare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai contenitori.

Articolo 19. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro di Raccolta Comunale (nel seguito Centro di Raccolta).
2. Le finalità principali cui assolve il Centro di Raccolta sono stabilite dal D.M. dell'8 aprile 2008 e s.m.i.
3. Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
4. Per la modalità di accesso e conferimento al Centro di Raccolta Comunale si rimanda allo specifico regolamento approvato con D.C.C. n.4 del 03/02/2020.

Articolo 20. Attività non continuative

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

Articolo 21. Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e ambientali.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato evitando la dispersione degli stessi, la dispersione di liquami, l'emanazione di polveri o di cattivi odori.
4. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
5. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 72 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione).
6. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.
7. Le operazioni di trasbordo e stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto devono inoltre essere effettuate, per quanto pertinente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
8. Gli utenti che si rivolgono a società per il trasporto dei rifiuti dovranno accertarsi che le stesse rispondano ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 22. Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del Gestore degli impianti stessi.
2. Il Gestore del servizio può effettuare altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste da ATO e finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi eventualmente raccolti presso Comuni diversi autorizzati alle operazioni di trasferimento in Centri di trasbordo sovracomunali o comunque rientranti nell'ambito di circuiti di raccolta sovracomunali.
3. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del Gestore del servizio e sono a disposizione del Comune, di ATO e degli altri Enti competenti in materia.

Articolo 23. Destinazione dei rifiuti urbani

1. I materiali immessi nel circuito delle raccolte differenziate vengono avviati ad appositi impianti specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo, nel rispetto delle norme vigenti..

Articolo 24. Autonomo avvio a recupero/riciclo dei rifiuti da parte di utenze non domestiche

1. Per le sole utenze non domestiche in base alle norme vigenti è consentito optare per un contratto di avvio a recupero, o riciclo, dei propri rifiuti urbani con soggetto diverso dal Gestore. In relazione all'esercizio di tale opzione, si rimanda a quanto previsto in materia dal Regolamento tariffario, in attuazione delle previsioni dell'art. 238 c. 10 D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1 c. 649 secondo periodo della L. 147/2013.
2. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al presente Regolamento.
3. Il Comune e il Gestore del servizio possono procedere all'effettuazione di verifiche tecniche, sia documentali sia tramite sopralluoghi in campo, in merito all'effettivo avvio diretto a riciclo o recupero dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche.
4. Si richiama inoltre quanto disposto dall'art.1 della L.R. 16 aprile 2021, n. 14, in merito alla comunicazione che le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di autonomo avvio a recupero/riciclo di propri rifiuti urbani devono effettuare, a Comune e Gestore del servizio, entro il 1° febbraio di ciascun anno. In tale comunicazione devono essere specificati i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.

5. In caso di sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e/o amministrative nazionali e/o regionali che regolino in tutto o in parte la materia, le disposizioni del presente articolo dovranno ritenersi oggetto di riallineamento alla suddetta normativa sopravvenuta.

Articolo 25. Attività del Volontariato, Onlus e similari

1. Gestore, Comune ed ATO possono promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R.T. n. 28 del 1993 e con Associazioni di Promozione Sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi L. 383/2000 e della L.R.T. 42/2002, per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.
2. Le attività proposte dalle associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le associazioni rimangono uniche responsabili.
3. Condizione indispensabile per poter collaborare in particolare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma precedente coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
4. Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
5. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti similari alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.
6. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare la dispersione di materiali e liquami su suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza valevoli per i lavoratori e per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.
7. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Le associazioni dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto e aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

9. Le associazioni dovranno garantire, l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti e protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.
10. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte delle associazioni possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:
 - frazione secca differenziata del rifiuto;
 - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - alluminio in forma di contenitori per liquidi;
 - metalli;
 - rifiuti ingombranti di natura domestica;
 - stracci e vestiario usato
 - imballaggi in plastica;
 - imballaggi in carta-cartone.
11. Si fa espresso divieto di raccolta di:
 - frazione umida dei rifiuti urbani;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - oli e batterie auto.
12. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.
13. Le medesime attività di cui al presente articolo potranno essere svolte anche dalle Associazioni di tutela dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui alla L.R.T. 9/2008, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente, con il Gestore o con ATO, anche nell'ambito della gestione della Carta della Qualità dei Servizi.

Articolo 26. Raccolte sperimentali

1. Il Gestore del servizio, in accordo con ATO e il Comune, può attivare, in forma sperimentale o in termini di "iniziativa pilota", entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico- sanitaria.
2. La realizzazione di tali raccolte è subordinata alla redazione, da parte del Gestore, di appositi programmi di intervento, comprensivi di modalità organizzative e analisi dei relativi costi.
3. Per la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati, ATO e il Comune adottano appositi atti amministrativi.

TITOLO IV – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 27. Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:
 - strade e piazze comunali;
 - strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - gallerie e sottopassi pubblici;
 - fontane, fontanelle pubbliche;
 - strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco presente nella programmazione del servizio (Piano Annuale delle Attività);
 - marciapiedi;
 - aiuole spartitraffico e aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - parte superficiale delle griglie di deflusso delle caditoie stradali;
 - rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili, nei limiti di quanto indicato nella D.G.R.T. n.1083 del 01/10/2018;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
 - rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche, come ulteriormente specificato nell'art.35 del presente Regolamento.
2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel Piano Annuale delle Attività, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.
3. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con ATO, ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alle frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
4. La pulizia delle rive di fiumi, torrenti, canali e fossi di competenza comunale appartenenti a pubblici demani deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità, a cura del soggetto responsabile delle aree.
5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni merceologiche.
6. È fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte sul sedime stradale, nell'ambito dei servizi di spazzamento.

7. È fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

Articolo 28. Divieto di abbandono dei rifiuti

1. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive, su spiagge, arenili e scogliere.
2. Nel caso di abbandono di rifiuti ed in particolare qualora il deposito risulti significativo per qualità e/o quantità, si provvede all'accertamento di responsabilità da parte di un organo di Polizia Giudiziaria.
3. Qualora sia individuato il responsabile dell'abbandono, trova applicazione quanto disposto dall'art. 192 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006. Il Sindaco emette specifica ordinanza diffidando il responsabile a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi. Se i responsabili accertati non ottemperano all'ordinanza, il Sindaco dispone l'esecuzione dei lavori di pulizia e il ripristino delle aree a spese degli inadempienti.
4. Qualora non sia individuato il responsabile dell'abbandono:
 - in caso di abbandono su di una proprietà privata non soggetta ad uso pubblico, trova applicazione quanto previsto dall'art. 42 del presente Regolamento;
 - in caso di abbandono su di un'area di proprietà del Comune, ma non di pubblico accesso, il Comune può disporre la pulizia avvalendosi del Gestore del servizio, previa eventuale caratterizzazione dei rifiuti in questione in capo al Comune in quanto soggetto produttore/detentore del rifiuto;
 - in caso di abbandono su di un'area pubblica o su di aree private comunque soggette ad uso pubblico, il Gestore del servizio provvede alla rimozione e smaltimento dei rifiuti in questione, previa loro eventuale caratterizzazione in capo al Gestore stesso in quanto soggetto detentore del rifiuto.

Articolo 29. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.
2. È fatto altresì divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 255, c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Se la violazione concerne l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Articolo 30. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.

2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dal Gestore incaricato dei servizi di igiene urbana su richiesta del Comune; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata e l'eventuale lavaggio degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare eventuali divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

Articolo 31. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite e per gelati, residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
2. I gestori di esercizi stagionali all'aperto, come piscine e campeggi, comunicano al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in carta, vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente pulita.
4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle stesse.

Articolo 32. Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.
2. È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

Articolo 33. Rifiuti e pulizia dei mercati

1. Il Gestore del servizio provvede ordinariamente a:
 - la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti prodotti nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati ambulanti ordinari (giornalieri, settimanali, mensili, ecc.);
 - la pulizia al suolo, svolta con servizi di spazzamento manuale o combinato o meccanico e/o con lavaggio stradale, nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati; laddove necessario, la pulizia deve essere effettuata utilizzando prodotti che abbattano rapidamente i cattivi odori.

2. I mercati oggetto del suddetto servizio a cura del Gestore e la relativa tipologia e frequenza di intervento sono specificati nel Piano Annuale delle Attività, per quanto riguarda le attività programmabili.
3. Il servizio eseguito dal Gestore può richiedere la temporanea installazione e rimozione dei contenitori, strettamente finalizzata all'espletamento dei servizi.
4. Il servizio può altresì includere la distribuzione di sacchi per la raccolta dei rifiuti ad inizio attività, secondo le modalità concordate dal Gestore con il Comune.
5. Il Gestore organizza, laddove previsto o richiesto, un servizio di raccolta avente come obiettivo prioritario la massimizzazione della raccolta differenziata.
6. A tal fine, il servizio può prevedere anche la possibilità di utilizzare punti di conferimento comuni destinati alla raccolta dei rifiuti voluminosi, quali cartone, cassette in legno e in plastica ecc.
7. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio in accordo con il Comune e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
8. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.
9. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.
10. Gli operatori devono sgombrare l'area da veicoli ed altre attrezzature entro la tempistica definita dai competenti uffici comunali.
11. Al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree, la sosta e il transito nell'area sede del mercato sono disciplinate con specifiche ordinanze.
12. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al Gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Articolo 34. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse; tali autorizzazioni saranno rilasciate solo ad avvenuta presentazione del contratto stipulato con idonea azienda per la pulizia dell'area.

Articolo 35. Conferimenti e raccolta deiezioni animali domestici e carcasse animali

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.

2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito oppure, in difetto, a risarcire al Comune o al Consorzio la spesa sostenuta per la pulizia.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai conduttori di animali che abbiano palesi problemi di deambulazione o autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad es. persone ipovedenti).
4. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1609/2009/CE seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Servizio, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
7. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, inclusi quelli prodotti nell'ambito delle attività di caccia, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

Articolo 36. Aree occupazioni abusive

1. Nelle aree pubbliche, nelle strutture pubbliche o private occupate abusivamente e in via provvisoria per motivi legati all'emergenza abitativa, su richiesta del Comune, sentiti i Servizi Sociali e il Comando di Polizia Municipale, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il Gestore del servizio; gli occupanti tali aree sono tenuti al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento.

Articolo 37. Pulizia aree private

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le strade private o consortili, nonché le aree scoperte private, recintate e non, anche se non utilizzate, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare, devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, anche se non utilizzati, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione. In particolare, i proprietari, locatari o conduttori devono limitare la diffusione della flora infestante e spontanea e rimuovere i rifiuti, anche lasciati da terzi, al fine di evitare il proliferare di roditori e insetti e il rischio di incendi.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, richiamato nell'art. 33 del presente Regolamento, qualora i responsabili non provvedano alla idonea tenuta delle aree di cui ai commi 1 e 2 e si originino accumuli di rifiuti, in danno al decoro o alla salute pubblica, o qualora sulle aree di cui al comma 2 si verificino scarichi abusivi di rifiuti per i quali non sia individuato il relativo responsabile, i soggetti individuati dai medesimi commi 1 e 2 sono obbligati alla rimozione e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche eventualmente a seguito di emanazione di diffida ad adempiere da parte del Comune, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 38. Servizio di pronto intervento

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo o danni all'ambiente, persone o cose ed al tempo stesso di garantire la sicurezza, è previsto un servizio di Pronto intervento, attivabile telefonicamente dal Comune 24 ore su 24, finalizzato ad eseguire, da parte del Gestore, interventi per l'errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità:

TITOLO V – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 39. Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari elencati all'art. 2, c. 1, lett. g) punti da 1 a 7 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché gli altri rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato L-quater Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.
3. I rifiuti sanitari di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2, sono conferiti all'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.
4. I rifiuti sanitari, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui alla lettera g) del comma 2 possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
5. I rifiuti sanitari non riportati nell'elenco di cui al comma 2, devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.
6. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Articolo 40. Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti di casse utilizzate per la sepoltura;

- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

debbono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti come disposto dalle vigenti normative.

In particolare:

- a) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - b) possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adeguatamente racchiusi negli appositi contenitori di cui alla precedente lett. a);
 - c) devono essere conferiti al Soggetto Gestore per l'avvio al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati;
 - d) devono essere adottate per la loro gestione le modalità più idonee a garantire la separazione dei materiali da avviare a recupero;
 - e) nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse, avanzi di indumenti e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
3. Gli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;

sono rifiuti speciali e vanno recuperati o smaltiti in conformità alle norme che regolano la gestione della relativa tipologia di rifiuti.

Articolo 41. Rifiuti contenenti amianto da piccoli lavori domestici

1. Il Gestore, su richiesta del comune, può attivare un servizio di ritiro di manufatti in amianto o cemento amianto (Eternit), esclusivamente da utenze domestiche, secondo i criteri definiti dalla Linee Guida emanate dalla Regione Toscana "Linee guida sull'amianto", approvate con Delibera n. 378 del 9/4/2018 e successivamente aggiornate con Delibera n. 386 del 25/3/2019.
2. Le Linee Guida definiscono i criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche (raccolta e micro-raccolta), tipologia e quantitativi che possono essere rimossi e relative

modalità di rimozione, nonché le procedure amministrative per l'esecuzione del servizio di ritiro e smaltimento.

3. Nell'ambito della procedura, si prevede la fornitura all'utente di appositi kit composti da tuta, guanti, mascherina, sovrascarpe e sacco apposito, oltre eventualmente a pallet, prodotto incapsulante, altri materiali ulteriori; verrà fornito inoltre un manuale di istruzioni per il confezionamento.
4. Il ritiro del kit, di norma, viene effettuato presso apposita sede del Gestore o idonea sede (es. Centro di Raccolta o sportello) e prevede un costo di acquisto a carico dell'utente stesso, che copre il solo costo del kit stesso, escluso quindi il costo di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
5. Il ritiro del kit ed il relativo pagamento, può essere disciplinato nell'ambito dei servizi comunali ai cittadini oppure previo specifico contratto tra utente e Gestore del servizio.

Articolo 42. Gestione dei rifiuti speciali

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali o di sostanze escluse dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Articolo 43. Rifiuti speciali da costruzione e demolizione

1. I produttori o detentori dei rifiuti provenienti da lavori edili sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.
2. Per i soli rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione/demolizione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, è consentito il conferimento ai Centri di Raccolta, con le modalità e nei limiti quantitativi di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Articolo 44. Siringhe

1. La raccolta delle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, è effettuata dal Gestore del servizio con personale dotato di idonei strumenti atti ad evitare rischi di contagio, secondo le prescrizioni del Contratto di Servizio.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.
3. È vietato abbandonare le siringhe sul territorio o collocarle nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago.

Articolo 45. Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi della vigente normativa.

2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e con le procedure di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460.

TITOLO VI – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

Articolo 46. Finalità dell'informazione all'utenza

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, ATO, Comune e Gestore del servizio promuovono e realizzano adeguate forme di comunicazione, d'informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:
 - sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulle raccolte differenziate per aumentare i comportamenti responsabili;
 - raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio di raccolta.

Articolo 47. Informazioni e comunicazione all'utenza

1. Il Gestore del servizio è tenuto, in base alle previsioni del "Piano pluriennale di informazione e comunicazione" approvato da ATO sentito il parere dei Comuni, all'interno del Piano Annuale delle Attività, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza. Il Gestore, in base alle specifiche previsioni della Carta della Qualità dei Servizi è tenuto in particolare a:
 - pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde, contatto internet e specifica App;
 - assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
 - mettere a disposizione degli utenti la Carta della Qualità dei Servizi.
2. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D.Lgs. n. 195/2005.
3. Il Comune rende disponibili le informazioni tramite il proprio Ufficio Ambiente.
4. L'informazione e comunicazione all'utenza è garantita nel rispetto delle indicazioni in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO VII – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 48. Vigilanza, controlli e agenti accertatori/ispettori ambientali

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono la Polizia Municipale, gli agenti accertatori/ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. Gli agenti accertatori/ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con decreto del Sindaco, previa formazione (corso di almeno venti ore di frequenza e successivo superamento dell'esame di idoneità) e verifica del possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti. Gli stessi possono essere individuati anche tra il personale del Gestore e dell'Ente
3. Gli agenti accertatori/ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, svolgono le seguenti attività:
 - informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
 - prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
 - vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale e in coordinamento con la stessa per violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio; nell'effettuazione di questa attività, possono provvedere all'identificazione del trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti.
4. L'attività di vigilanza, controllo e accertamento dell'agente accertatore/ispettore ambientale è in generale, salvo diverse disposizioni, limitata alla verifica delle seguenti violazioni:
 - abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti ed ingombranti;
 - conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
 - deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
 - conferimento nei contenitori/sacchiper il Rifiuto Indifferenziato di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
 - mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione e asportazione delle deiezioni dei cani;
 - abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi.
5. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente Regolamento.
6. Alcune delle attività del procedimento contravvenzionale, con particolare riferimento ad attività di controllo del territorio, segnalazione ed informazione pubblica, potranno essere svolte, a seguito di

convenzione stipulata dal Comune di concerto con il Gestore, da enti che organizzino un servizio volontario di sorveglianza ambientale, utilizzando personale in possesso della qualifica di Guardia ambientale volontaria, come prevista dalla normativa di settore.

Articolo 49. Videosorveglianza

1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo ordinari è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza, in particolare:
 - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate per l'abbandono e/o come discariche di rifiuti;
 - nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità e tipologia di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza, nonché secondo le disposizioni stabilite dall'art.15 del "Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" approvato con atto del consiglio comunale n.80 del 05/07/2022.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore può richiedere al Comune l'autorizzazione per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Analogamente, lo stesso Comune può prevedere l'installazione di questi sistemi.
4. Le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sono assunte da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di idonea istruttoria, previa specifica intesa con la Polizia Municipale.
5. L'utilizzo dei dati derivanti dal sistema di videosorveglianza è riservato alla Polizia Municipale in qualità di Organo di Polizia amministrativa per le finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

Articolo 50. Regime sanzionatorio

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a) per quanto riguarda le violazioni alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie o penali previste dall'art. 255 e ss. della norma stessa (Tabella 2);
 - b) per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nell'articolo seguente, con le modalità e le forme previste dalla legge n. 689/1981 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Resta ferma la competenza dell'Amministrazione Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, per le violazioni al presente Regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal precedente comma 1, lett. b).
3. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, incassate dall'Amministrazione Comunale,

sono destinate al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione ambientale.

4. La destinazione dei proventi delle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo, punito ai sensi dell'art. 255 c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006, è disciplinata dal D.M. 15 febbraio 2017.
5. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nel presente articolo e nell'art. 58; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente, la sanzione viene irrogata al Condominio obbligato in solido con l'autore della violazione nella persona dell'Amministratore condominiale, del responsabile condominiale, se nominati o, in solido, ai condomini, nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.

Articolo 51. Sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono indicati, in relazione alle singole fattispecie, nella seguente Tabella 1.
2. Gli importi delle sanzioni per le violazioni alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 citate nel presente Regolamento sono riportate nella successiva Tabella 2.

Tabella 1 – Sanzioni per le violazioni al Regolamento

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
Titolo II – Prevenzione della produzione dei rifiuti urbani			
Utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso degli eventi pubblici.	Art. 6 c. 4	[50]	[500]
Titolo III – Servizio raccolta rifiuti urbani e obblighi per i conferimenti			
Conferimento di rifiuti da parte degli utenti in contenitori diversi da quelli ad essi assegnati.	Art. 10 c. 7	[50]	[500]
Mancata separazione delle diverse frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.	Art. 11 c. 1	[150]	[500]
Conferimento nella raccolta del Comune di rifiuti provenienti da altri territori comunali (ad eccezione dei casi esclusi dal divieto esplicitamente menzionati nell'art. 14 c. 2)	Art. 11 c. 2	[150]	[500]
Utilizzo di fosse per la conservazione temporanea dei rifiuti (ad eccezione delle concimaie o compostiere limitatamente a quanto specificato nell'art. 14 c. 4)	Art. 11 c. 3	[100]	[500]
Conferimento di rifiuti da parte degli utenti in contenitori ad essi non dedicati o immissione nei contenitori di rifiuti di cui è vietato il conferimento.	Art. 11 c. 4, c. 5	[150]	[500]
Collocazione dei rifiuti nei contenitori tale da impedire la corretta chiusura del contenitore.	Art. 11 c. 7	[50]	[500]
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori di raccolta.	Art. 11 c. 7	[150]	[500]
Conferimento rifiuti in sacchi non semitrasparenti	Art. 11 c. 8	[50]	[500]
Esposizione dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare in date e orari diversi da quelli prestabiliti.	Art. 13 c. 1, c. 14	[100]	[500]
Utilizzo di contenitori per il conferimento dei rifiuti (oggetto di raccolta domiciliare) diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.	Art. 13 c. 4	[50]	[500]
Danneggiamento dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà, loro manomissione o imbrattamento con adesivi o scritte.	Art. 13 c. 7	[50]	[500]

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
Utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza, nel caso di contenitori dotati di sistema di riconoscimento.	Art. 13 c. 12 Art. 15 c. 19	[150]	[500]
Mancato riposizionamento, da parte dell'utenza, dei contenitori per la raccolta domiciliare all'interno dei cortili e delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta.	Art. 13 c. 14	[50]	[500]
Esposizione dei contenitori in maniera tale da costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.	Art. 13 c. 18, c. 15	[50]	[500]
Mancata protezione di oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi, prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori.	Art. 13 c. 21	[50]	[500]
Mancata pulizia dell'area di ubicazione dei propri contenitori concessi in comodato d'uso.	Art. 13 c. 25	[50]	[500]
Mancato rispetto delle disposizioni attinenti l'esposizione di rifiuti ingombranti e RAEE per il servizio di ritiro su chiamata.	Art. 14 c. 2, c. 3, c. 4	[50]	[500]
Mancato rispetto del divieto di parcheggio veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di loro svuotamento e lavaggio.	Art. 15 c. 13	[50]	[500]
Mancato rispetto del divieto di spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché di affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal Gestore del servizio.	Art. 15 c. 17	[50]	[500]
Violazione delle disposizioni sul compostaggio domestico.	Art. 17	[50]	[500]
Affissione o esecuzione di scritte non autorizzate sui contenitori portarifiuti (cestini), loro danneggiamento, ribaltamento o rimozione.	Art. 18 c. 3 e c. 8	[50]	[500]
Conferimento nei contenitori portarifiuti (cestini) di rifiuti diversi dai rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite.	Art. 18 c. 4	[50]	[500]
Abbandono di rifiuti sopra, sotto o attorno ai contenitori portarifiuti (cestini).	Art. 18 c. 8	[50]	[500]

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
Abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità del Centro di Raccolta.	Art. 19 c. 3	[100]	[500]
Per attività non continuative, mancato rispetto della prescrizione di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.	Art. 20 c. 1	[100]	[500]
Violazione delle disposizioni definite per attività del Volontariato e similari.	Art. 25	[50]	[500]
Immissione nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari di rifiuti e materiali di spazzamento.	Art. 27 c. 7	[50]	[500]
Titolo IV – Servizio di spazzamento, pulizia ed igiene del suolo			
Mancata pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante, nel caso di occupazione anche temporanea di aree o spazi pubblici o di uso pubblico.	Art. 30 c. 1	[100]	[500]
Mancata rimozione dei materiali e di risulta e pulizia dell'area, all'ultimazione di operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili.	Art. 30 c. 2	[50]	[500]
Mancata raccolta (con loro differenziazione) dei rifiuti giacenti o prodotti sull'area, da parte dei gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico o dei gestori di pubblici esercizi dotati di aree esterne.	Art. 31 c. 1, c. 3, c. 4	[100]	[500]
Lancio o collocazione o abbandono sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta di volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.	Art. 32	[50]	[500]
Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti definite in capo agli operatori dei mercati o fiere anche occasionali.	Art. 33 c. 7, c. 8, c. 9.	[100]	[500]
Mancato sgombero entro la tempistica definita.	Art. 33 c. 10	[100]	[500]
Violazione delle disposizioni definite per manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti.	Art. 34	[100]	[500]

Tabella 2 – Sanzioni amministrative per le violazioni previste nel D.Lgs. 152/2006

VIOLAZIONE	RIFERIMENTI		SANZIONI D.LGS. 152/2006	
	Presente Regolamento	D.Lgs. 152/2006	Minima €	Massima €
Abbandonare o depositare qualsiasi tipologia di rifiuto	Art. 28 c. 1	Art. 255 c. 1	300 (*)	3.000 (*)
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti di piccolissime dimensioni e mozziconi di prodotti da fumo	Art. 29 c. 1 e 2	Art. 255 c. 1bis	30 (**)	150 (**)

(*) se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio.

(**) se l'abbandono riguarda rifiuti di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 30/11/2016. Sono inoltre revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto e/o incompatibili.
2. Si fa rinvio allo specifico Contratto di Servizio tra ATO e Gestore del servizio per maggiori dettagli sullo svolgimento dello stesso.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti"; i richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 53. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 54. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs. 195/2005, D.P.R. 184/2006).
3. In presenza di utenze plurime, il Gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condòmini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.

Articolo 55. Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Articolo 56. Modifiche degli allegati al regolamento

1. Gli Allegati al presente Regolamento potranno essere aggiornati da ATO, in accordo con il Comune e sentito il Gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 57. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

ALLEGATO A – GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

A.1 Principi e finalità

1. Il presente Allegato reca la disciplina di dettaglio inerente la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito.
2. Nel caso di iniziative sperimentali per l'attuazione della pratica del compostaggio domestico anche in condomini o in singole unità abitative, come prefigurato dall'art. 20 comma 4 del presente Regolamento, quanto previsto nel presente Allegato potrà essere derogato, modificato e integrato nell'ambito degli specifici protocolli che saranno definiti a supporto delle suddette sperimentazioni.

A.2 Definizioni (*aggiuntive rispetto a quanto già specificato nell'art. 3 del presente Regolamento*)

1. Si definisce *Peso del compostaggio (Pc)* il quantitativo in peso degli scarti organici avviati al compostaggio domestico nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita nella DGR Regione Toscana n. 7 del 10.1.2017 e s.m.i., in conformità al D.M. 26 maggio 2016.
2. Si definisce *utenza accreditata* l'utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e sono state validate le modalità per lo svolgimento della pratica del compostaggio domestico.

A.3 Requisiti e obblighi per la conduzione del compostaggio domestico

1. I soggetti destinatari del presente Regolamento sono tutti gli utenti che siano iscritti o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo per il tributo/tariffa comunale sui rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avviare la pratica del compostaggio domestico devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
 - disporre e/o avere piena disponibilità presso la propria abitazione, nelle immediate vicinanze e comunque all'interno del territorio del Comune, di un giardino, orto, o terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto;
 - accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto;
 - consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori del Comune e/o del Gestore del servizio;
 - disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio, in particolare di un'area minima di 15 mq nel caso di utilizzo di compostiera chiusa o cassa di compostaggio (metodologia "a" e "b" ai sensi dell'art. B.4, comma 3 del presente Regolamento) e di un'area

minima di 400 mq nel caso di conduzione della pratica tramite buca e cumuli nel terreno (metodologia “c” ai sensi dell’art. A.4, comma 3 del presente Regolamento).

A.4 Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio domestico

1. Il soggetto che intende aderire alla pratica del compostaggio ha l’obbligo di eseguire la pratica in oggetto solo ed esclusivamente tramite l’utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dal proprio nucleo familiare in terreno da lui condotto e di utilizzare il compost prodotto esclusivamente “in sito”.
2. Lo stesso soggetto si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, limitatamente agli scopi della propria attività di compostaggio e per i fini del presente Regolamento, a non causare molestie al vicinato sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di potenziali contestazioni tra confinanti.
3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa dei rifiuti, il compostaggio domestico deve essere effettuato attraverso le seguenti metodologie:
 - a) **composter di tipo “commerciale”**, ossia un contenitore areato dotato di coperchio in sommità, dove inserire il materiale, e di uno sportello inferiore per il ritiro del compost maturo;
 - b) **cassa di compostaggio o composter “fai da te”**, ossia un contenitore coperto realizzato in modo da permettere facile areazione e rivoltamento del materiale;
 - c) **buca, cumulo, concimaia**, ossia massa di compostaggio senza copertura.

Metodologia a) e b): La compostiera, che sia **commerciale** o **artigianale** è un contenitore chiuso atto a ospitare il cumulo degli scarti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare e alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Per un corretto funzionamento è indispensabile una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto.

Metodologia c): Il cumulo aperto(o concimaia) è un semplice sistema di compostaggio che consiste nell’accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l’arieggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1 mt come base e 1 mt come altezza in quanto tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l’attività microbica. Il **cumulo in buca** consiste nel riporre il rifiuto organico in una fossa avendo l’avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base, foderando le pareti con bancali in legno oppure utilizzando frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. Con riferimento al compostaggio domestico svolto con le metodologie a) e b) descritte al precedente comma 3, la volumetria minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:
 - 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
 - 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto.

e comunque proporzionata al rapporto tra il numero di persone, l’estensione dell’area verde ed il tempo di utilizzo (nel caso di presenze non continuative nell’anno).

5. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato tra i suddetti, posizionare la struttura di compostaggio su suolo naturale, al fine di garantire il corretto sviluppo di tutto il processo ed evitare l'accumulo di percolato.
6. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti.
7. Il soggetto compostatore ha l'obbligo di eseguire la pratica del compostaggio domestico in modo continuativo durante l'anno; in caso di presenza dell'utente non continuativa (ad esempio per seconde case), la pratica del compostaggio domestico deve essere eseguita continuativamente nei periodi di presenza e comunque garantendo un presidio adeguato al corretto controllo e sviluppo del processo di compostaggio.
8. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:
 - deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
 - il cumulo non deve infastidire i confinanti, ricordando che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
 - il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
 - deve essere assicurata una adeguata umidificazione del cumulo.

A.5 Modalità di trattamento degli scarti compostabili

1. Al fine di un corretto sviluppo del processo di compostaggio, è necessario:
 - miscelare in maniera corretta gli scarti organici da cucina ricchi di carbonio con quelli verdi apportanti azoto, così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno attraverso l'aerazione della struttura di compostaggio e il rivoltamento periodico del materiale inserito;
 - raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);
 - controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost, anche allo scopo del successivo utilizzo a fini agronomici dello stesso.
2. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
 - pane raffermo, gusci d'uova, fondi di caffè e filtri di tè, camomilla e tisane;
 - fazzoletti e salviette di carta, carta non stampata e non spessa;

- avanzi di cibo in piccole quantità; in particolare avanzi di carne e pesce possono essere inseriti nel limite in cui non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di animali e/o cattivi odori;
 - piante e fiori appassiti, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature. Le foglie di piante molto resistenti alla degradazione (magnolie, noce, quercia, aghi di pino, lauroceraso, ecc.) possono essere inserite solamente in quantità limitate;
 - trucioli, segatura e cenere da legna in piccole quantità in cumuli e buche, mentre sono da evitare nelle compostiere di tipo a e b (chiuso, sia commerciali che fai da te).
3. È vietato inserire nella struttura di compostaggio:
- vetro, ceramiche, plastiche, metalli;
 - tessuti;
 - carta stampata;
 - legno verniciato;
 - olio di frittura;
 - sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;
 - farmaci.
4. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo.
5. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni merceologiche.
6. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.

A.6 Iter procedurale

1. L'adesione al compostaggio domestico è su base volontaria per gli utenti che abitano in zone in cui sia attivo il servizio di raccolta porta a porta o stradale dei rifiuti organici; nelle eventuali limitate zone non servite da tali raccolte, il compostaggio domestico è individuato come corretta pratica sostitutiva del servizio di raccolta (si veda al riguardo il successivo art. A.12). Gli utenti che intendano aderirvi, devono presentare istanza al Comune o al Gestore, utilizzando la relativa modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune o del Gestore.
2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.
3. Nel caso in cui siano disponibili compostiere fornite dal Comune e/o dal Gestore per le utenze che ne vogliano fare richiesta, queste saranno concesse, una volta presentata l'istanza da parte del richiedente, attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito. In questo caso:
 - spetta una sola compostiera per utenza. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza saranno valutate dal Comune e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
 - l'affidamento della compostiera in comodato d'uso potrà essere revocato per cause inerenti l'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da

un'errata prassi dell'utente, per il venire meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione;

- è vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio, pena la richiesta di restituzione delle stesse con conseguente immediata revoca della riduzione tariffaria di cui all'art. A.8 del presente Regolamento.

4. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il richiedente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

A.7 Albo compostatori

1. Il Comune istituisce con proprio atto l' "Albo dei Compostatori", di seguito "Albo", che contiene l'elenco delle utenze che effettuano la pratica del compostaggio domestico e che risultano in regola con i controlli effettuati ai sensi del presente Regolamento. In particolare, nell'Albo saranno indicati i dati anagrafici delle utenze accreditate, l'indirizzo presso il quale si svolge l'attività di compostaggio, la metodologia utilizzata per lo svolgimento della pratica (composter in comodato d'uso, proprio composter, metodi alternativi), nonché l'esito delle verifiche effettuate presso l'utenza in questione.
2. Il Comune comunica annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni contenute nell'Albo relative al numero dei compostatori e alla metodologia di compostaggio utilizzata tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. A.4, comma 3 del presente Regolamento al fine del computo del compostaggio domestico nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune.
3. Il dato quantitativo relativo alle utenze cancellate dall'Albo, ai sensi degli art. A.10 e A.11 del presente Regolamento, non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).
4. Il Comune può trasmettere tale registro agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/o interessati qualora gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.

A.8 Riduzione tariffaria

1. Il Comune incentiva la prassi del compostaggio domestico mediante l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze accreditate.
2. Le modalità di riconoscimento della suddetta riduzione e di sua quantificazione sono definite nel Regolamento della Tari/Tariffa corrispettiva del Comune.

A.9 Formazione e informazione

1. Il del Comune e/o del Gestore mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale le informazioni per la corretta gestione del compostaggio e promuovere la diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici.

A.10 Attività di consulenza, monitoraggio e controllo

1. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, al personale dell'ufficio ambiente e a eventuali incaricati dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi del supporto del Gestore.
2. Per le attività di verifica della corretta effettuazione del compostaggio degli scarti organici il Comune può avvalersi del supporto del Gestore, che a sua volta può individuare specifico soggetto incaricato.
3. Per le attività di supporto informativo, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento del compostaggio domestico, il Comune può avvalersi degli operatori del Gestore o di altro soggetto dallo stesso incaricato.
4. Il Comune, anche avvalendosi del supporto del Gestore, può disporre in qualsiasi momento le verifiche presso le utenze iscritte all'Albo con rilascio di copia di apposito modulo di controllo compilato e firmato (anche su registro informatico), a riprova dell'avvenuto controllo e degli esiti dello stesso.
5. I sopralluoghi del personale del Comune, o appositamente incaricato, sono di norma effettuati previo appuntamento concordato con l'utente. L'utente è comunque tenuto anche a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo da parte del suddetto personale. Nell'ambito del sopralluogo, l'Operatore incaricato provvede alla verifica, anche con possibile riscontro fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione organica. In sede di controllo, l'Operatore incaricato provvede alla compilazione in duplice copia e firma (utente e controllore) dell'apposito modulo di controllo, a riprova dell'avvenuto sopralluogo e degli esiti dello stesso (in alternativa può essere previsto l'impiego di modulistica e registrazione su supporto informatico).
6. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, il Comune può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:
 - impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento del compostaggio domestico a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
 - non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare la riduzione tariffaria di cui all'art. A.8 del presente Regolamento e revocare l'iscrizione all'Albo.
7. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale. Nella suddetta nota l'utente sarà informato del tentativo di verifica e invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, sarà sospesa la riduzione tariffaria e l'iscrizione all'albo, fino all'effettuazione della prima verifica utile, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione tariffaria, e comunque non prima dell'anno solare successivo al passaggio dell'operatore addetto alla verifica.

A.11 Cessazione del compostaggio

1. Nel caso in cui l'utente iscritto non voglia più effettuare il compostaggio domestico o venissero meno le condizioni per praticare l'autosmaltimento degli scarti organici (ad esempio indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica del compostaggio domestico agli uffici competenti del Comune o del Gestore, attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune o del Gestore.

A.12 Compostaggio nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta e/o stradale dei rifiuti organici

1. Nelle aree in cui non è attiva la raccolta della frazione organica, in luogo della pratica dell'autosmaltimento, il cittadino è tenuto, ai sensi del presente regolamento e del regolamento di gestione TARI, ad effettuare il compostaggio dei propri scarti organici in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento e pertanto è registrato all'Albo senza necessità di avviare la relativa istanza di richiesta. Per l'attività di consulenza, monitoraggio e controllo vige quanto previsto dall'art. A.10.

A.13 Documentazione

1. Il Comune e il Gestore conservano, per quanto di competenza, ogni documentazione di riferimento relativa alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività del compostaggio domestico.